

Oggetto della causa

Annulamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 251 del 9.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2006
— Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu (FERRO)

(Causa T-310/04) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO — Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Somiglianza dei prodotti)

(2006/C 331/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferrero Deutschland GmbH (Stadtallendorf, Germania) ammessa a sostituire la Ferrero OHG mbH (Rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Rassat, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cornu SA Fontain (Fontain, Francia) (Rappresentante: avv. D. Waelbroeck)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG e la Cornu SA Fontain.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata al pagamento delle proprie spese, di tutte le spese relative all'incidente di procedura riguardante la sua sostituzione alla Ferrero OHG mbH, nonché al pagamento della metà delle spese sostenute dall'interveniente.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle proprie spese ed alla metà delle spese sostenute dall'interveniente.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006
— Germania/Commissione

(Cause riunite T-314/04 e T-414/04) (¹)

(Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione del contributo finanziario — Ricorso per annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

(2006/C 331/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: C.-D. Quassowski, agente, assistito dal sig. C. von Donat, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Wilms e L. Flynn, agenti)

Oggetto della causa

Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della Direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997-1999 Renania del Nord-Westfalia e del programma operativo Resider II- Renania del Nord-Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33.